

NOTA INFORMATIVA

contratto di assicurazione per impianti solari termici e fotovoltaici

ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 e dell'art. 33 del Reg. IVASS 26/05/2010 n. 35

Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2013

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

L'impresa di assicurazione è RSA, Sun Insurance Office Ltd. – Rappresentanza Generale per l'Italia, sita in Via M. Piaggio 1 – 16122 Genova.

RSA è una Compagnia di Assicurazioni fondata nel 1710 con sede legale nel Regno Unito: St. Mark's Court, Chart Way, Horsham, West Sussex RH 12 1XL.

RSA è sottoposta all'Autorità di Vigilanza preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari del Regno Unito:

Financial Services Authority (FSA).

Recapito telefonico per l'Italia: 010.8330.1

Telefax per l'Italia: 010.884989

Sito internet: www.rsagroup.it

Indirizzo di posta elettronica: contatta@it.rsagroup.com

La Compagnia è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dei rami danni con D.M. del 22 giugno 1925 (G.U. del 3-7-1925, n. 152), REA di Genova 74665 ed è iscritta all'albo delle imprese di assicurazione IVASS n. I.00002, operante in Italia in regime di stabilimento.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il capitale sociale della Compagnia ammonta a GBP 91.200.000,00 e le riserve patrimoniali ammontano a GBP 29.800.000,00.

Il patrimonio netto ammonta a GBP 121.000.000,00.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni come da ultimo bilancio approvato è di 1,74. Si precisa che l'indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Avvertenza: il contratto prevede il **tacito rinnovo**. Per quanto attiene alle **modalità di disdetta** della copertura assicurativa, si fa presente che:

- la disdetta andrà inviata a mezzo raccomandata alla Compagnia almeno 30 giorni prima del termine del Periodo d'Assicurazione indicato nella Scheda di polizza;
- in mancanza di disdetta, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno si rinnoverà automaticamente di anno in anno e così successivamente.

Per ulteriori informazioni circa le modalità di disdetta si rinvia all'Articolo 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per un costante aggiornamento in merito a eventuali variazioni delle informazioni contenute nel presente fascicolo informativo non dipendenti da innovazioni normative, si fa espresso rinvio al sito internet della Compagnia (www.rsagroup.it).

3. Copertura assicurativa offerta

La Compagnia offre le seguenti coperture assicurative:

COPERTURE ASSICURATIVE

| | |
|-----|-----------------------|
| (A) | Danni diretti |
| (B) | Responsabilità civile |

(A) Danni diretti – La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati all'impianto assicurato, anche se di proprietà di terzi, collegato alla rete (qualora si tratti di impianto fotovoltaico), collaudato e pronto per l'uso al quale è destinato, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso ai sensi dell'Articolo A.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

L'assicurazione è prestata esclusivamente per l'impianto indicato sulla scheda di polizza **e con l'applicazione dei limiti di indennizzo e degli scoperti indicati all'art. A.8 delle Condizioni Generali di Assicurazione.**

Limitatamente agli impianti fotovoltaici collaudati, ma non ancora collegati alla rete, le garanzie di polizza sono normalmente operanti fino alle ore 24 del 90° giorno successivo al collaudo. **Dopo tale data e fino alle ore 24 del giorno di collegamento alla rete saranno applicati i limiti di indennizzo e gli scoperti indicati all'art. A.8 delle Condizioni Generali di Assicurazione, fermi gli eventuali ulteriori limiti scoperti e/o franchigie previsti in polizza per le singole garanzie.**

Gli eventuali beni in leasing, se già assicurati in proprio dal locatore, sono garantiti:

- per il loro intero valore, contro gli eventi non garantiti dalle altre assicurazioni;
- in eccesso alla somma assicurata con le altre assicurazioni (secondo rischio) e con il massimo del loro intero valore, contro gli eventi garantiti da entrambe le coperture.

La Compagnia indennizza altresì:

- i danni ai Fabbricati, **così come definiti nel Glossario** cagionati da un evento garantito a termini di Polizza. La presente garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. A.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità o prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi sino alla concorrenza

del limite indicato all'art. A.8, fermo quanto disposto dall'art. I4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Si rinvia agli Articoli da A.1 ad A.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio in merito alle coperture assicurative offerte nonché ai seguenti Articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione contenenti condizioni aggiuntive sempre operanti: A.5 - Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato; A.6 - Grandine; A.7 - Onorario Periti.

Avvertenza: le condizioni di assicurazione prevedono **limitazioni ed esclusioni** alle coperture assicurative offerte; si riportano di seguito, a **titolo esemplificativo e non esaustivo**, alcune di tali ipotesi, rimandando alle Condizioni Generali di Assicurazione, in particolare agli Articoli A.2 ed A.5, nonché alle eventuali Condizioni particolari rese operanti nel caso concreto per un'elencazione completa di tutte le ipotesi.

Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- 1) atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità anche locali sia di diritto che di fatto;
- 2) atti di terrorismo;
- 3) atti sabotaggio organizzato;
- 4) scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi diversi da quelli elencati ai precedenti punti 2) e 3) limitatamente agli impianti installati a tetto se i fabbricati su cui sono installati sono vuoti, inoccupati, abbandonati, disabitati o incustoditi da più di 30 giorni consecutivi;
- 5) terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, fenomeni tellurici, franamento o smottamento del terreno, valanghe, slavine;
- 6) alluvioni, inondazioni, allagamento;
- 7) mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- 8) grandine;

salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

La Compagnia non indennizza altresì i danni:

- 9) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
- 10) causati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei loro amministratori;
- 11) da furto;
- 12) dovuti ad assestamenti, restringimenti o dilatazioni di fondamenta, pareti, pavimenti, solai, tetti, crolli,

collasso strutturale, cedimenti di terreno;

- 13) conseguenti a guasti meccanici, elettrici ed elettronici in genere;
- 14) di deterioramento, logorio, usura di qualsiasi parte dell'impianto assicurato causati dal suo normale uso e funzionamento, corrosione, erosione, torsione, ossidazione, umidità, stillicidio;
- 15) causati da difetti di cui il Contraente e l'Assicurato od il preposto all'esercizio dell'impianto erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Compagnia ne fosse a conoscenza;
- 16) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore, manutentore o fornitore dell'impianto assicurato;
- 17) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio dell'impianto e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- 18) a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - a) controlli di funzionalità;
 - b) manutenzione preventiva;
 - c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - d) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne;
- 19) di natura estetica che non compromettano la funzionalità dell'impianto assicurato e che non siano connessi con danni indennizzabili;
- 20) dovuti a / causati da errori di progettazione, di calcolo, e/o di realizzazione, uso di macchinari difettosi, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori, a meno che non ne consegua un ulteriore evento non altrimenti escluso; in questo caso la Compagnia sarà obbligata solo per la parte di sinistro non esplicitamente esclusa;
- 21) dovuti a / causati da sospensione o interruzione o anormale produzione o fornitura di energia, gas, acqua. Laddove ne consegua un ulteriore evento non altrimenti escluso la Compagnia sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;
- 22) indiretti di qualunque natura;
- 23) causati da batteri, muffa, funghi, contaminazione,

animali e vegetali in genere;

24) da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo;

25) causati o risultanti da:

- a) virus informatici di qualsiasi tipo;
- b) accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
- c) cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;

anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza;

26) causati dall'impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso di:

- a) riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
- b) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
- c) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.

Sono sempre esclusi dall'assicurazione, indipendentemente dalla causa che li ha determinati i danni subiti da:

- i. enti/beni che non hanno superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.) riportate nell'allegato I del Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°45/2007, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni;
- ii. pannelli fotovoltaici non certificati ai sensi delle norme CEI, IEC, EN in vigore;
- iii. pannelli fotovoltaici "stand-alone" utilizzati per l'alimentazione di segnalazioni stradali o per qualsiasi altra destinazione d'uso;
- iv. beni che non siano stati ancora collaudati e dichiarati pronti all'uso, con accettazione da parte dell'Assicurato degli stessi senza riserva alcuna;

- v. linee di distribuzione o trasmissione di energia situate all'esterno dell'ubicazione assicurata o, se all'interno, oltre il raggio di 300 metri dall'insieme dei pannelli di cui costituiscono pertinenza;
- vi. fabbricati, per quanto non ricompreso nella relativa definizione contenuta nel glossario.

Avvertenza: la presente copertura assicurativa prevede somme assicurate e taluni scoperti e limiti di indennizzo per un'indicazione di maggiore dettaglio dei quali si rinvia all'Articolo A.8 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Si riporta qui di seguito un **esempio numerico** di come, in concreto, gli scoperti e i limiti di indennizzo operino.

Impianto assicurato per € 50.000

Caso A) - esempio di applicazione di limite di indennizzo e scoperto con relativo minimo

Garanzia prestata con il limite di indennizzo del 60% della somma assicurata e con lo scoperto del 5% con il minimo di € 1.000.

Calcolo del limite di indennizzo: € 50.000 × 60% = € 30.000.

A1) importo del danno € 2.000

- Calcolo scoperto: € 2.000 × 5% = € 100 (importo inferiore al minimo)
- Calcolo indennizzo: € 2.000 – € 1.000 (minimo scoperto) = € 1.000

A2) importo del danno € 20.000

- Calcolo scoperto: € 20.000 × 5% = € 1.000
- Calcolo indennizzo: € 20.000 – € 1.000 = € 19.000

A3) importo del danno € 40.000

- Calcolo scoperto: € 40.000 × 5% = € 2.000
 - Calcolo indennizzo: € 40.000 – € 2.000 = € 38.000 (importo superiore al massimo indennizzo)
 - Importo liquidato: € 30.000
-

Caso B) - esempio di garanzia calcolata sul valore dell'indennizzo

La garanzia "Onorario periti" è prestata con il limite del 10% dell'indennizzo e con il massimo di € 500

Nel caso A1

Indennizzo del danno materiale diretto: € 1.000

Liquidati a titolo di "Onorario periti": € 1.000 × 10% = € 100

Nel caso A2

Indennizzo del danno materiale diretto: € 19.000

Liquidati a titolo di "Onorario periti": € 19.000 × 10% = € 1.900 (importo superiore al massimo indennizzo)

Liquidati € 500

Avvertenza: la copertura assicurativa prevede altresì le seguenti **condizioni aggiuntive sempre operanti che descrivono i presupposti necessari per l'operatività delle garanzie di polizza:**

- **Caratteristiche costruttive del fabbricato presso cui è installato l'impianto assicurato.**
- **Misure di sicurezza.**

Per informazioni di dettaglio in merito alle suddette condizioni aggiuntive sempre operanti, si rinvia agli Articoli A.9 e A.10 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La copertura assicurativa prevede inoltre delle **condizioni particolari**, valide in quanto richiamate nella Scheda di polizza e purché sia stato corrisposto il relativo premio relativamente a: Ricorso terzi; Furto; Guasti alle macchine; Danni da interruzione di esercizio; per un dettaglio delle quali si rinvia agli Articoli da A.11 ad A.14 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: se dalle stime fatte con le norme dell'Articolo A.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione risulta che il valore dell'impianto eccedeva al momento del sinistro di oltre il 10% la somma assicurata, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore al momento del sinistro.

In ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima. Per ulteriori informazioni in merito all'**assicurazione parziale** si rimanda all'Articolo A.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

(B) Responsabilità civile – L'assicurazione è prestata per la **Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per la proprietà e/o conduzione dell'impianto descritto in polizza.**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dall'impianto assicurato.

Avvertenza: la copertura assicurativa prevede delle specifiche ipotesi di **esclusione di validità.**

Si segnalano le seguenti, a titolo esemplificativo, rimandando poi, per ulteriori informazioni circa le persone non considerate terzi e le esclusioni sulla copertura assicurativa, agli Articoli B.3 e B.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a

quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

- c) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- f) da detenzione o impiego di esplosivi;
- g) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- h) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- i) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- j) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- k) diretti o indiretti - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:
 - virus informatici di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo non autorizzato dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici, da qualunque causa derivanti;
 anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato, ed anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza;
- l) direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di

proprietà o in licenza d'uso di:

- riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
- acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
- acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa;

m) derivanti da prodotti geneticamente modificati;

n) derivanti da campi elettromagnetici;

o) derivanti da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione all'encefalopatia spongiforme (TSE);

p) derivanti da obbligazioni di natura contrattuale/professionale liberamente assunte dal Contraente dall'Assicurato.

Avvertenza: la presente copertura assicurativa prevede un **massimale assicurato**. Si riporta qui di seguito un **esempio numerico** di come, in concreto, il massimale operi.

Massimale per danni a terzi pari ad € 250.000

A1) Danni a terzi per € 150.000 interamente indennizzati

A2) Danni a terzi per € 300.000, importo indennizzato € 250.000

Avvertenza: le Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza di condizioni di **sospensione della garanzia** che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, come disciplinato dal seguente articolo:

- Articolo 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

al quale si rinvia per informazioni di dettaglio circa l'operatività delle condizioni di sospensione.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione. Tuttavia nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato possa provare che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in

buona fede, non decadrà dal diritto all'indennizzo totale o parziale. La Compagnia ha peraltro diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Per ulteriori informazioni circa gli effetti delle dichiarazioni false o reticenti, si rinvia all'Articolo 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

La mancata comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio stesso (art. 1898 C.C.), può comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.

Tuttavia nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato possa provare che tali omissioni siano avvenute in buona fede, non decadrà dal diritto all'indennizzo totale o parziale.

La Compagnia ha peraltro diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Per esempio, costituisce ipotesi di aggravamento del rischio il fatto che un impianto originariamente di potenza pari a 20 kWp venga poi potenziato fino a 30 kWp.

Per ulteriori informazioni circa le modalità di comunicazione e le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione, si rinvia agli Articoli 1 e 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

6. Premi

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Fatte salve eventuali limitazioni all'utilizzo di uno o più dei mezzi di pagamento espressamente evidenziate dall'Intermediario, si precisa che la Compagnia accetta pagamenti che vengano effettuati per il tramite dei seguenti mezzi di pagamento: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Compagnia, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; b) ordini di bonifico o altri mezzi di pagamento bancario o postale, tra cui a titolo meramente esemplificativo il vaglia postale; c) qualsiasi altro sistema di pagamento elettronico (POS o Carta di Credito); d) denaro contante, per premi di importo non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente, al momento della sottoscrizione della polizza.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Può essere concesso il frazionamento semestrale del premio previo aumento del 3%,

purché l'importo della rata stessa non sia inferiore a € 100.

Avvertenza: nel caso in cui il contratto di assicurazione sia connesso a mutui o altro tipo di finanziamenti, i costi medi effettivamente sostenuti dal Contraente sono quelli di seguito descritti:

| | |
|---|---------|
| Premio medio imponibile | € 170 |
| di cui costi medi sostenuti dal Contraente (Spese generali calcolate sul premio medio) | € 47,60 |

Si precisa che dei costi indicati sostenuti dal Contraente, la quota parte percepita in media dall'Intermediario è:

| | VALORE ASSOLUTO | VALORE IN % |
|--|-----------------|-------------|
| Provvigioni riconosciute all'Intermediario | € 30,60 | 18% |

Avvertenza: si precisa che in caso di estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento, la Compagnia, previa definizione di ogni eventuale sinistro aperto, provvede alla restituzione all'Assicurato della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, l'Assicurato potrà richiedere il mantenimento della copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria, diventandone il beneficiario. In tale caso, le prestazioni faranno riferimento al piano di ammortamento originariamente sottoscritto dall'Assicurato. Per la descrizione dettagliata delle modalità di pagamento del premio, si rinvia all'Articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

7. Rivalse

La Compagnia che ha pagato l'indennità è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, ai sensi dell'art. 1916 C.C.

8. Diritto di recesso

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte della Compagnia ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Per maggiori informazioni in merito alle modalità di recesso, si rinvia all'Articolo 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Ferme le limitazioni previste dall'Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione in materia di Buona Fede, spetta inoltre alla Compagnia il diritto di recesso nei casi previsti dagli artt. 1893 e 1898 del Codice Civile in tema di dichiarazioni

inesatte e reticenti ed aggravamento del rischio.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione **si prescrivono in due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.

Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state danneggiate o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette le prove, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, perde il diritto all'indennizzo.

10. Legge applicabile al contratto

Il contratto è sottoposto alla legge italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

In particolare, l'aliquota applicata è pari al **22,25%**.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga del termine previsto dall'art. 1913 C.C.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno in conformità a quanto disposto dall'art. A.3 e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla firma dell'atto di liquidazione del sinistro, **sempre che non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato**. Per ulteriori informazioni circa gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative, si rinvia agli Articoli 9,10,11,12,13,15, A.3 e B.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami devono essere **inoltrati per iscritto** alla Compagnia:

RSA - Ufficio Reclami e Tutela del Consumatore -
Via Martin Piaggio 1 - I6122 Genova - telefax 010.8330703 -
e-mail: ufficio.reclami@it.rsagroup.com.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro **nel termine massimo di quarantacinque giorni**, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Resta ovviamente salva la facoltà per l'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria, ove ne ricorrano i presupposti ed una

volta esperite le procedure di mediazione obbligatoria eventualmente previste dalle disposizioni di legge vigenti, per la tutela dei propri diritti .

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente: **Financial Ombudsman Service** (F.O.S.)

South Quay Plaza 183 Marsh Wall London E14 9SR
United Kingdom Tel. (44-8450) 80 18 00 Fax (44-20) 79 64 10 01

E-mail: enquiries@financial-ombudsman.org.uk

Website: www.financial-ombudsman.org.uk - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

14. Arbitrato

Non è prevista alcuna ipotesi di arbitrato.

RSA – Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il rappresentante legale

Dr. Fabrizio Moscone

Chief Executive Officer



RSA - Sun Insurance Office Ltd.

Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

GLOSSARIO

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente glossario, si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Assicurato:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione:

il contratto di assicurazione.

Bulloni antifurto:

bulloni che una volta avvitati possono essere rimossi solo tramite rottura degli stessi (ovvero taglio a mezzo seghetto o flessibile).

Compagnia:

RSA – Sun Insurance Office Ltd., Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.

Contraente:

il soggetto che stipula l'assicurazione.

Cose:

oggetti materiali e, limitatamente alla Sezione Responsabilità Civile, gli animali.

Diaria:

somma forfetaria corrisposta dalla Compagnia all'Assicurato per ogni giorno di mancato funzionamento dell'impianto, conseguente ad un sinistro indennizzabile ai termini della Sezione A) Danni diretti di polizza.

Dimora abituale:

quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi, e comunque l'abitazione principale in cui gli stessi dimorano per la maggior parte dell'anno.

Esplosione:

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricati:

i muri di cinta.

Limitatamente agli impianti fotovoltaici a terra, l'intera costruzione edile, le opere di fondazione o interrato e tutte le opere murarie di finitura, compresi fissi ed infissi, che contengono le cose assicurate.

Furto:

impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Impianto a terra:

impianto ubicato al suolo o ad altezza inferiore a 4 mt. dal suolo.

Impianto a tetto:

impianto ubicato ad almeno 4 mt. di altezza dal suolo.

Impianto fotovoltaico:

Insieme di pannelli fotovoltaici connessi elettricamente tra loro in serie o in parallelo ed installati meccanicamente nella loro sede di funzionamento **di potenza nominale inferiore o uguale a 300 kWp**, BOS (balance of system), supporti e staffe, impianti di allarme/antintrusione realizzati esclusivamente a protezione dell'impianto fotovoltaico.

Sono compresi gli inverter e le linee di distribuzione o trasmissione di energia **purché situate all'interno dell'ubicazione assicurata ed entro il raggio di 300 metri dall'insieme dei pannelli di cui costituiscono pertinenza.**

Impianto integrato a tetto:

impianto posizionato ad almeno 4 mt. di altezza dal suolo, con moduli ubicati su superfici esterne degli involucri di fabbricati e

strutture edilizie. In questo caso i **moduli devono sostituire elementi costituenti il fabbricato o la struttura stessa**; ad esempio devono essere elementi della copertura del tetto, della facciata, della serra.

Impianto solare termico:

insieme di pannelli solari termici opportunamente collegati in serie o in parallelo, dei sistemi ausiliari, supporti e staffe e di tutti i dispositivi necessari al trasferimento dell'energia termica.

Incendio:

combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo:

somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

Intermediario:

Agenzia di assicurazioni o mediatore di assicurazioni (broker) abilitati alla vendita ed alla gestione della polizza.

Inverter:

dispositivo elettronico statico in grado di convertire corrente continua in corrente alternata.

kWp:

la potenza massima erogata dal pannello in condizioni ottimali.

Massimali di responsabilità civile:

i massimali di garanzia fissano le somme fino alla concorrenza delle quali la Compagnia presta l'assicurazione per ogni sinistro.

Pannello:

più "moduli" assemblati in una struttura comune: unità minima costituita da una struttura rigida ancorabile al suolo o ad un edificio, comprensiva di base fissa o mobile ad uno o due gradi di libertà.

Pannello solare termico:

dispositivo per la conversione della radiazione solare in energia termica e per il suo trasferimento verso un accumulatore.

Periodo di indennizzo:

il periodo che ha inizio al momento del sinistro, **avente come limite la durata specificata all'art.A.14 delle C.G.A.**, durante il quale i risultati dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.

Polizza:

il documento che prova l'assicurazione.

Potenza nominale:

è la potenza dell'impianto fotovoltaico come da progetto, che corrisponde alla somma delle potenze nominali di tutti i moduli costituenti l'impianto.

Premio:

somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

Rischio:

probabilità che si verifichi il sinistro ed entità dei danni che possono derivarne.

Scoperto:

percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Territorio nazionale:

quello della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

Valore a nuovo o di rimpiazzo:

il costo di riparazione, o se non è economicamente conveniente, il costo di rimpiazzo dell'impianto con enti nuovi, uguali o equivalenti per uso, qualità e caratteristiche.

Valore al momento del sinistro:

il costo di rimpiazzo dell'impianto al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, alla vetustà, al rendimento, allo stato di manutenzione ed a ogni altra circostanza concomitante.

